



Esami di Stato del I ciclo:
aspetti di rilievo

29 aprile 2024

Raffaella Briani

Sandra Scicolone



La cornice normativa di riferimento

D.P.R. n. 263/2012

D. Lgs. n. 62/2017

D.M. n. 741/2017

D.M. n. 742/2017


Nota MIM 7 febbraio 2023, n. 4155

D.M. n. 14/2024

Un passo indietro: la valutazione nel primo ciclo

Art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 62/2017

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.



Cosa fare nello scrutinio finale

Una questione preliminare: la seduta in presenza o a distanza?

Deliberare l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato, dopo aver verificato il monte orario annuo personalizzato

Assegnare il voto di ammissione

Redigere la certificazione delle competenze per tutti gli alunni ammessi all'esame di Stato, anche se sarà consegnata solo a coloro che lo superano

Per i candidati privatisti:

- non si attribuisce il voto di ammissione
- non si redige la certificazione delle competenze

È lecito effettuare scrutini prima del termine delle lezioni?

Sì, a condizione che vi sia una ragione valida per farlo. In buona sostanza:



l'unica norma positiva che prescriveva di effettuare gli scrutini finali al termine delle lezioni era quella recata dall'art. 192, c. 7 e dall'art. 193, c. 1 del D.Lgs. 297/1994 per le scuole secondarie di secondo grado



i due articoli citati sono stati abrogati dall'art. 31, c. 2 del D.Lgs. 226/2005, con effetto “dall'anno scolastico successivo a quello [in cui siano] ancora in funzione classi del precedente ordinamento”. L'ultimo anno in cui questo è accaduto è stato il 2013-2014




da allora viene meno ogni vincolo formale di attendere il termine delle lezioni per procedere allo scrutinio

È lecito effettuare scrutini prima del termine delle lezioni?



poiché l'effettuazione dello scrutinio sottrae giorni al periodo delle lezioni è consigliabile verificare che sia stata assicurata la misura di attività didattiche prevista dall'ordinamento



tale misura è espressa in monte orario annuo



il monte ore annuo viene soddisfatto di regola circa dieci giorni prima del termine delle lezioni. La verifica va condotta rispetto al minimo di legge e non al massimo



si tratta comunque di una deroga, che si ripercuote sull'erogazione del servizio. Come tale, può essere adottata solo se esistono valide ragioni per farlo: cioè se l'interesse che viene inciso dalla riduzione trova una compensazione almeno equivalente nella tutela di altri interessi di rango pari o superiore

È lecito effettuare scrutini prima del termine delle lezioni?

Nel caso specifico del corrente anno scolastico – ma non solo - il termine delle lezioni è collocato a ridosso di consultazioni elettorali

La compressione degli scrutini in tempi così brevi rischierebbe di limitare il diritto di ciascuno studente ad una valutazione serena e a una discussione distesa delle sua situazione individuale

Occorre il bilanciamento degli interessi: quello a una valutazione corretta prevale su quello ad alcune ore in più di lezione

Si sarebbe potuto recuperare l'esito finale in una materia se si fosse avuto un giorno in più per essere interrogati...


Non si può ritenere che l'eventuale interesse di un singolo a recuperare in *extremis* prevalga sull'interesse di tutti a uno scrutinio condotto con tempi più rispettosi della serenità di giudizio richiesta

È lecito effettuare scrutini **prima** del termine delle lezioni?

In breve:

Poiché l'esercizio di un potere discrezionale, quale quello che è chiamato in causa nella valutazione del bilanciamento di interessi, richiede una motivazione esplicita, è consigliabile accompagnare la variazione di calendario con un provvedimento dirigenziale che ne espliciti i motivi

In caso di richiesta di spiegazioni da parte dell'autorità di vigilanza, sarà opportuno poter produrre un tale provvedimento, possibilmente datato con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui dovrà produrre i propri effetti





L'ammissione all'esame di Stato


Art. 6 D. Lgs. n. 62/2017 (cfr. anche art. 2, c. 2, D.M. n. 741/2017)

- Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.*
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*

L'ammissione all'esame di Stato

Art. 6 D. Lgs. n. 62/2017 (cfr. anche art. 2, c. 2, D.M. n. 741/2017)

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.



- =
- =
- =
- =
- =

L'ammissione all'esame di Stato

Art. 6, c. 5, D. Lgs. n. 62/2017

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Il voto di ammissione

Circolare MIUR prot. n. 1865/2017

«In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10»

Il voto di ammissione

Contro l'impiego della media... al di là del dato normativo

C'è una «*ragione sul piano tecnico che rende insidioso l'impiego della media: un presupposto logico del suo impiego, infatti, riguarda la sostanziale equivalenza dei diversi elementi che concorrono al calcolo dell'indice di sintesi.* [...] Nella valutazione dell'apprendimento questo presupposto generalmente è assente: non possiamo infatti ritenere equivalente il valore da attribuire alle diverse verifiche, che hanno gradi di difficoltà e vertono su traguardi formativi differenti, oppure non possiamo ritenere equivalente il giudizio espresso in Matematica con quello in Educazione fisica o quello sul comportamento del ragazzo»

M. Castoldi, *Valutare per migliorare. Guida operativa per le scuole*, in https://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/attachments/Valutare%20per%20migliorare_0.pdf

Il voto di ammissione

Contro l'impiego della media... al di là del dato normativo

*«Al di là dei limiti tecnici l'uso della media è pericolosa sul piano professionale in quanto tende a generare un corto circuito tra il momento istruttorio della valutazione, quello nel quale raccogliere dati e informazioni sull'esperienza di apprendimento dei nostri allievi e sui loro risultati, e il momento dell'espressione del giudizio. Quest'ultimo, come nel caso della metafora giudiziaria, non può che basarsi su **un apprezzamento complessivo e globale dei dati e delle informazioni raccolti nella fase istruttoria**, non può ridursi all'applicazione di un algoritmo; lo accettereste voi un giudice che estrae la sua calcolatrice dal taschino e somma l'interrogatorio dell'imputato, il riscontro documentale sul luogo del misfatto e l'esito dell'incidente probatorio per ricavarne la sentenza?»*

Il voto di ammissione



Importanza del percorso dell'alunno ed esame di Stato:
il voto di ammissione pesa per metà sul voto finale d'esame
(cfr. art. 13, c. 1, D.M. 741/2017)



Coerenza con la certificazione delle competenze che «describe, ai fini dell'orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato» (art. 1, c. 2, D.M. 14/2024)

La certificazione delle competenze (art. 2, c. 3, D.M. 14/2024)



La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328

La certificazione delle competenze (art. 4)



Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e da una ulteriore sezione, pure essa predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale



Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato

Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017 - gli adempimenti del dirigente scolastico

✓ Il **dirigente scolastico** o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti **il calendario delle operazioni d'esame** e in particolare **le date di svolgimento** di:

- a) riunione preliminare della commissione
- b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi
- c) colloquio
- d) eventuali prove suppletive

Entro il mese di maggio per consentire il coordinamento con altre scuole



La sostituzione dei commissari assenti



Non c'è una regola stringente, a differenza dell'esame del secondo ciclo



Se l'assenza si verifica durante la sessione di esame, la competenza a disporre la sostituzione spetta al Presidente secondo la regola sancita dall'art. 4, c. 7, D.M. n. 741/2017:



I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.



Il Presidente (e chi lo sostituisce)

Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto

Art. 5 D.M. 183/2019 Modificazioni al D.M. 741/2017

Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»

Il Presidente (e chi lo sostituisce)

Nota MI n. 5772 del 4 aprile 2019

*«Pertanto, in caso di assenza o
impedimento o reggenza del dirigente
scolastico, compresa la sua eventuale
nomina come presidente di commissione
per l'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo, le funzioni di presidente
della commissione d'esame per il primo
ciclo di istruzione sono assegnate ad un
docente collaboratore non
necessariamente di ruolo nella scuola
secondaria di primo grado.»*

Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017 - gli adempimenti della commissione

- Durante la riunione preliminare:

a) **definisce gli aspetti organizzativi** delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare: 1) la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, 2) l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui

b) **predisponde le prove d'esame** (tre terne di tracce per ciascuna prova scritta) e **definisce criteri comuni di correzione e valutazione delle prove**

c) **individua gli eventuali strumenti** che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati



Gli snodi dell'esame del I ciclo

L'organizzazione dell'esame

Art. 5 D.M. 741/2017

- Durante la riunione preliminare:

d) definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010,n. 170, di cui al successivo articolo 14

- Nel giorno di svolgimento di ciascuna prova:

- **estrae** la terna di italiano e la traccia per le competenze logico-matematiche e per le competenze linguistiche

- Al termine delle prove:

- **delibera il voto e l'eventuale lode**, su proposta della sottocommissione

BES – svolgimento esami

Art. 14 D.M. 741/2017

Alunni con disabilità

- Possibilità di prove differenziate, predisposte dalla sottocommissione, equivalenti a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame

Alunni DSA

- Utilizzo degli strumenti compensativi
- Per chi ha la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Per chi ha l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore

Art. 15 D.M. 741/2017

Alunni in ospedale

- A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere: a) **in ospedale tutte le prove o alcune di esse con commissione composta da docenti ospedalieri;** b) **l'esame nella sessione suppletiva;** c) **in ospedale alla presenza della sottocommissione**



Quali sono le prove equipollenti?

Cosa si intende per prove equipollenti dopo che il D.I. 182/2020 ha abrogato l'O.M. 90/2001?

- **Mezzi diversi**
- Utilizzo di pc e dettatura del docente
 - **Modalità diverse**
- Possono essere tradotte in quesiti a risposta chiusa
 - **Contenuti diversi ma equipollenti**

Linee guida sugli Esami di Stato del 2000

BES – svolgimento esami



Art. 15 D.M. 741/2017



Alunni in istruzione domiciliare

A seconda della condizione dell'alunno, questi può sostenere:

- a) l'esame nella sessione suppletiva;
- b) al proprio domicilio alla presenza della sottocommissione;
- c) le prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione, in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità

Alunni in istruzione parentale

01


Partecipano quali candidati privatisti se in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 62/2017

02

Obbligo delle scuole ad accettare le richieste delle famiglie da effettuarsi entro il 20 marzo nei limiti del D.P.R. n. 81/2009

03

Obbligo di partecipazione alle prove INVALSI



Gli snodi dell'esame del I ciclo Cosa accertano le prove

Accento sulle **competenze** con necessarie ricadute sulla strutturazione delle prove di esame e, ancora prima, sul **curricolo** e sulla strutturazione delle **prove somministrate nel corso di tutto il primo ciclo**

(cfr. *Indicazioni nazionali del 2012*: Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo;

art. 5, c. 6, D.M. n. 741/2017: La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predisponde le **prove d'esame**, di cui al successivo articolo 6, **coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze** previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse)



Implicazioni

- Necessità di **modulare il curricolo valorizzando le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche** (la valutazione delle «*capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo*» non può improvvisarsi in sede di esame)
- Necessità di porre le basi per l'**esercizio della cittadinanza attiva** (in coerenza con *Indicazioni nazionali e nuovi scenari*, la *Raccomandazione UE del 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente* e la Legge n. 92/2019)



La prova scritta di italiano

Art. 7 D.M. n. 741/2017

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta **la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero** da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predisponde almeno tre terne di **tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze** delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a) **testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) **testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) **comprendere e sintesi di un testo** letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.



La prova scritta di italiano

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (Indicazioni nazionali del 2012):

- *Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). [...]*
- *Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali [...]*

La prova scritta di italiano

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Competenze chiave europee del 2018

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

Competenza alfabetica funzionale

Padroneggiare la lingua di scolarizzazione in modo da comprendere enunciati di una certa complessità, esprimere le proprie idee, adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.



La prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche

Art. 8 D.M. n. 741/2017

1. *La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.*
2. *La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta.*
3. *Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale*

La prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche


Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (*Indicazioni nazionali del 2012*):

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza



La prova scritta
relativa alle
competenze logico-
matematiche

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione	
Competenze chiave europee del 2018	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria	Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizzare il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano situazioni complesse.



La prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere

Art. 9 D.M. n. 741/2017

*1. La prova scritta relativa alle lingue straniere **accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.***

*2. La prova scritta è articolata in **due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.***



La prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere

Art. 9 D.M. n. 741/2017

3. La commissione predispone almeno **tre tracce** in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
 - d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
 - e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

La prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere



Art. 9 D.M. n. 741/2017



4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.



5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati

La prova scritta
relativa alle
competenze nelle
lingue straniere

Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione	
Competenze chiave europee del 2018	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
Competenza multilinguistica	Utilizzare una seconda lingua comunitaria* a livello elementare in forma orale e scritta (comprensione orale e scritta, produzione scritta e produzione/interazione orale) in semplici situazioni di vita quotidiana in aree che riguardano bisogni immediati o argomenti molto familiari (Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue)

Il colloquio

Art. 10 D.M. 741/2017

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.



Art. 13 D.M. 741/2017

1. *Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio*
2. *Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria [...]*
7. *La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.*

L'attribuzione della lode

Il riferimento all'unanimità anche a prescindere dalla genericità del relativo riferimento, come anticipato, non è idoneo a integrare la motivazione costituendo semplicemente una regola di decisione della commissione (inidonea a far degenerare la decisione da espressione di discrezionalità tecnica a mero arbitrio) che non sostituisce la motivazione. Qualora la motivazione anche di un solo componente non sia idonea a supportare il provvedimento negativo la stessa non può condizionare l'esito del giudizio, con la conseguenza che anche in mancanza di unanimità la commissione è tenuta ad attribuire la lode all'alunno se la votazione dissentiente non è adeguatamente motivata.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III Bis, 22/01/2021
n. 903





GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Raffaella Briani e Sandra Scicolone

Buon lavoro!